



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Area Organizzazione

Prot.5995

Roma 10/05/10

- Ai CC.RR
- Alle Società Interessate

Oggetto: Penali e sanzioni.

L'art.6 comma 7 delle "Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni" prevede che qualora una manifestazione venga depennata dal Calendario nazionale e regionale per inadempienze al comma 4 del citato art.6 (tra cui il mancato versamento della tassa "approvazione gara") potrà essere reinserita in calendario soltanto previo versamento di una penale stabilita dal Consiglio Federale, a condizione comunque che la Società interessata adempia prima a quanto previsto nel comma 4.

Qualora entro 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione la Società non avesse ancora ottemperato a quanto sopra, la manifestazione verrà cancellata definitivamente dal Calendario .

Inoltre, l'art.25 delle " Norme per l'organizzazione delle Manifestazioni" prevede che l'inosservanza delle norme stesse comporta, oltre il deferimento agli organi di giustizia federale e il declassamento della manifestazione al livello inferiore nell'anno successivo, anche l'applicazione di una penale .

Il Consiglio Federale nella riunione del 29 aprile u.s, ha deliberato che sia per l'art.6 che per l'art.25, l'importo della penale sarà il 50% della "tassa approvazione gare".

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE

Renato Montabone